

priamente ad esercitare in questo senso l'azione del Governo, non hanno bisogno di incitamenti per continuare su questa strada. Naturalmente non si può oggi dire in qual forma e in qual modo si debba procedere; ma siccome già il Governo ha attuato questa idea per i lavori pubblici, così continuerà ad attuarla in tutto il resto, nel modo migliore che sia possibile.

Quindi io prego l'onorevole Faina o di abbandonare il suo ordine del giorno, nel cui concetto io consento; o di volerlo convertire in un altro, in cui prenda atto delle dichiarazioni del Governo, che sono precisamente nel senso da lui indicato. La proposta da me fatta parmi che renda inutili tutti gli altri ordini del giorno e tutte le altre proposte state presentate; poichè in luogo di esse può benissimo stare quella che ho avuto l'onore di leggere alla Camera. Infine mi duole di non poter accettare la proposta dell'onorevole Barsanti, inquantochè essa sconvolgerebbe addirittura non solo l'articolo 6 da votare, ma anche i 5 articoli già votati. Con ciò, o signori, io ho fatto il mio dovere; al trionfo di questa legge non posso contribuire se non in un solo modo, quello di abbandonare questo posto, quando la legge non avesse la vostra approvazione. (*Bravo! Bravo! Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Barsanti mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Barsanti. Lo ritiro. (*Bene! a sinistra!*)

Presidente. Onorevole Faina Eugenio mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Faina Eugenio. Vorrei modificarlo in modo che dicesse: la Camera prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro; e mantenere il resto come sta, perchè credo che l'ordine del giorno, da me proposto, esprima il desiderio dell'intera Camera.

Presidente. Allora mandi la sua proposta al banco della Presidenza.

Onorevole Lucca, mantiene o ritira la sua proposta?

Lucca. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e la ritiro.

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. Prego l'onorevole presidente a volerci comunicare la nuova dizione presentata dall'onorevole ministro, perchè la Commissione possa dare il suo avviso.

Presidente. Il Ministero all'articolo 6 bis propone la seguente aggiunta:

“La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro potrà provvedere,

col consenso del Governo, a forme speciali di assicurazioni per gli operai avventizi chiamati per opere, di cui all'articolo 1°.

“In ogni caso la somma assicurata non potrà essere minore di quella indicata nell'articolo seguente.”

(*Trasmette la proposta al banco della Commissione.*)

Chimirri, relatore. Onorevoli signori, il nostro egregio collega Luzzatti disse testè parole nobilissime e, sebbene tenerissimo del disegno di legge in discussione, non poté trattenersi dal definirlo soverchiamente analitico e complicato. Riconobbe nel tempo stesso quanto sia difficile in questa materia trovare a prima giunta un'adeguata soluzione, e ricordò come presso gli altri paesi i progetti analoghi subirono varie e lente trasformazioni prima di venir tradotti in legge.

Ed anche presso di noi, tutti quelli che vi posero mano, sentirono il bisogno di mutare e rimutare il primitivo disegno d'iniziativa parlamentare, e più d'ogni altro l'avvertì l'egregio uomo che presiede al Ministero di agricoltura e commercio, di cui non abbiamo mai posto in dubbio le nobili e generose intenzioni. Egli infatti, appena chiusa la discussione generale, si affrettò a presentare alla Camera una serie di articoli nuovi, segnati coi numeri 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, che sono la negazione dell'articolo 1°, nè pago di questo, anche oggi ci viene innanzi con una terza edizione dell'articolo 6 dimostrando così che il disegno in discussione a suo giudizio è tale che più si medita e più vi si trovano imperfezioni, che il ministro si sforza di emendare, ma pur troppo gli espedienti escogitati non rispondono ai suoi lodevoli intendimenti. E valga il vero, che cosa egli ci propone coll'ultima dizione del suo articolo?

“La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro potrà provvedere, col consenso del Governo, a forme speciali di assicurazioni per gli operai avventizi chiamati per opere di cui all'articolo 1°.”

In ogni caso la somma assicurata non potrà essere minore di quella indicata nell'articolo seguente.

Con tale proposta il ministro viene evidentemente a confessare che con l'articolo 6, seconda edizione, non si provvedeva all'assicurazione degli operai avventizi, che sono i più numerosi: ma è forse questo il solo difetto contenuto in detto articolo? E la proposta del ministro è efficace a colmare il vuoto da lui stesso notato?

A me non tocca la responsabilità di questa